



**ASSOCIAZIONE ITALIANA  
PER L'EDUCAZIONE DEMOGRAFICA**

Sede Nazionale - Via Salaria 58 - 00198 Roma  
Tel. 06.88.40.661 - fax 06.85.30.11.20  
e-mail: [aied@aied.it](mailto:aied@aied.it)  
[www.aied.it](http://www.aied.it)



Via di Torre Argentina, 76 – 00186 Roma  
Tel. 06.68.97.9.286, Fax. 06.23.32.72.48  
e-mail: [info@lucacoscioni.it](mailto:info@lucacoscioni.it)  
[www.associazionelucacoscioni.it](http://www.associazionelucacoscioni.it)

---

Ai Presidenti di Regione

Agli Assessori Regionali alla Sanità

Al Coordinatore degli Assessori Regionali alla Sanità Luca Coletto

*Illustrissimi Tutti,*

in Italia, a fronte del frequente esercizio del diritto all'obiezione di coscienza da parte dei medici, sempre meno è garantito quello delle donne ad interrompere la gravidanza nei tempi e nelle modalità previste dalla legge 194. I dati ufficiali sulle percentuali di medici obiettori e sulla difficoltà degli enti ospedalieri a garantire il servizio di interruzione di gravidanza sono chiari e a questo disservizio va posto con urgenza rimedio. Pertanto a seguito dei dati emersi dall'ultima relazione al Parlamento sull'applicazione della legge 194/78, con la presente

**PREMESSO**

Che la legge 194/78 prevede:

- Che il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare può sollevare obiezione di coscienza ex art. 9 nei limiti da questo stabilito.
- Che l'obiezione di coscienza non possa essere sollevata quando le circostanze del caso concreto siano urgenti e non consentano rinvii (art. 9 comma 5).
- Che le Regioni devono garantire l'attuazione della legge (art. 9 comma 4).

**RILEVATO**

Altresì, che:

- Pacifica giurisprudenza amministrativa (vd. da ultimo Tar Puglia n.289/10) ritiene ammissibile la possibilità di limitare l'accesso alle strutture 1consultoriali da parte di

specialisti obiettori, quando tale previsione trovi fondamento nei principi di ragionevolezza e proporzionalità e sia finalizzata a garantire il necessario contemperamento tra le diverse istanze coinvolte nel procedimento abortivo.

#### RITENUTO

che:

- Il D.lgs 216/2003 art. 3 comma 3 prevede che nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, non costituiscono atti di discriminazione le differenze di trattamento riconducibili a motivazioni inerenti religione, convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale, ma giustificate dal fatto che tali caratteristiche personali influiscono sull'espletamento dell'attività lavorativa, in quanto costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento della stessa.

#### INVITIAMO

Gli organi competenti, così come intestati ad emanare atti che in forza delle responsabilità riconosciute alle Regioni stesse prevedano con effetto vincolante per tutte le strutture che applicano IVG:

- Bandi finalizzati all'assegnazione delle ore previste per l'IVG a medici non obiettori;
- Albi regionali pubblici di medici che abbiano sollevato obiezione di coscienza;
- Possibilità per le strutture ospedaliere che forniscono il servizio di IVG di avvalersi di medici gettonati per sopperire alle carenze di medici non obiettori laddove non si riesca a garantire un equilibrato bilanciamento fra i medici strutturati obiettori e non obiettori.

Confidando che nell'interesse alla corretta applicazione della L.194/78 e nel rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, sia dato sollecito adempimento alla presente come da presupposti normativi citati e vincolanti per le regioni, restiamo in attesa di riscontro.

Filomena Gallo

*Segretario dell'Associazione Luca Coscioni per la Libertà della ricerca scientifica*

Mario Puiatti

*Presidente nazionale AIED – Associazione Italiana per l'Educazione Demografica*